


I MOLTI VOLTI DELLA VIOLENZA DI GENERE: DISCIPLINE A CONFRONTO

a cura di

Serenella Civitelli
Alessandra Viviani



FI
FIRENZE
UNIVERSITY
PRESS

USiena
PRESS

POLITICHE E STRATEGIE PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE E L'INCLUSIONE
TEMI, RICERCHE E PROSPETTIVE DEI CUG DELLE UNIVERSITÀ DI SIENA E FIRENZE

POLITICHE E STRATEGIE PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE E L'INCLUSIONE.
TEMI, RICERCHE E PROSPETTIVE DEI CUG DELLE UNIVERSITÀ DI SIENA E FIRENZE

Editor-in-Chief

Irene Biemmi, University of Florence, Italy
Alessandra Viviani, University of Siena, Italy

Scientific Board

Chiara Adembri, University of Florence, Italy
Sandro Bellasai, University of Siena, Italy
Sonia Boldrini, University of Siena, Italy
Serenella Civitelli, University of Siena, Italy
Daniele Ferrari, Università del Piemonte Orientale, Italy
Giuliano Franceschini, University of Florence, Italy
Vera Gheno, University of Florence, Italy
Luca Milani, Catholic University of Sacro Cuore of Milan, Italy
Irene Spigno, University of Coahuila, Mexico
Paola Maria Torrioni, University of Turin, Italy

I molti volti della violenza di genere: discipline a confronto

a cura di
Serenella Civitelli, Alessandra Viviani

FIRENZE UNIVERSITY PRESS | USIENA PRESS

2023

I molti volti della violenza di genere: discipline a confronto / a cura di Serenella Civitelli, Alessandra Viviani. - Firenze : Firenze University Press ; Siena : USiena Press, 2023.
(Politiche e strategie per l'uguaglianza di genere e l'inclusione. Temi, ricerche e prospettive dei CUG delle Università di Siena e Firenze ; 1)

<https://books.fupress.com/isbn/9791221502084>

ISBN 979-12-215-0208-4 (PDF)

ISBN 979-12-215-0365-4 (ePUB)

ISBN 979-12-215-0366-1 (XML)

DOI 10.36253/979-12-215-0208-4

Graphic design: Alberto Pizarro Fernández, Lettera Meccanica SRLs

Front cover image: © valenty |123rf.com

Peer Review Policy

Peer-review is the cornerstone of the scientific evaluation of a book. All FUP - USiena PRESS's publications undergo a peer-review process by external experts under the responsibility of the Editorial Board and the Scientific Boards of each series (DOI 10.36253/fup_best_practice.3).

Referee List

In order to strengthen the network of researchers supporting FUP - USiena PRESS's evaluation process, and to recognise the valuable contribution of referees, a Referee List is published and constantly updated on FUP - USiena PRESS's website (DOI 10.36253/fup_referee_list).

Firenze University Press Editorial Board

M. Garzaniti (Editor-in-Chief), M.E. Alberti, F. Vittorio Arrigoni, E. Castellani, F. Ciampi, D. D'Andrea, A. Dolfi, R. Ferrise, A. Lambertini, R. Lanfredini, D. Lippi, G. Mari, A. Mariani, P.M. Mariano, S. Marinai, R. Minuti, P. Nanni, A. Orlandi, I. Palchetti, A. Perulli, G. Pratesi, S. Scaramuzzi, I. Stolzi.

USiena PRESS Editorial Board

Roberta Mucciarelli (President), Federico Barnabè (Economics Sciences), Giovanni Minnucci (Law and Political Science), Emilia Maellaro (Biomedical Sciences), Federico Rossi (Technical Sciences), Riccardo Castellana (Humanities), Guido Badalamenti (Head of Library System), Marta Bellucci (Managing editor).

Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

 The online digital edition is published in Open Access on www.fupress.com.

Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated, derivative works are licensed under the same license and a URL link is provided to the license.

Metadata license: all the metadata are released under the Public Domain Dedication license (CC0 1.0 Universal: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>).

© 2023 Author(s)

Published by Firenze University Press and USiena PRESS

Powered by Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com

*This book is printed on acid-free paper
Printed in Italy*

Sommario

Prefazione	7
Processi discriminatori e legislazione difettosa: le osservazioni contro l'Italia del Comitato ONU sull'eliminazione della discriminazione contro le donne (com. 148/2019) <i>Eugenio Carli</i>	11
La Corte europea dei diritti dell'uomo e la violenza domestica: recenti sviluppi o mancate occasioni? <i>Alessandra Viviani</i>	23
La Convenzione di Istanbul presa sul serio (a margine di Cass. pen., sez. 6, n. 37978 del 15 settembre 2023) <i>Elena Bindi</i>	37
Precari della riproduzione. Alcune riflessioni a margine su famiglie e filiazioni 'fuori norma' nell'Italia contemporanea <i>Simonetta Grilli</i>	49
Maria Goretti e il mito della verginità <i>Serena Terziani</i>	59
Violenza di genere e violenza simbolica: il linguaggio come presa di parola <i>Rosalba Nodari</i>	67
Covid-19 e violenza da parte del partner: dalla teoria alle evidenze empiriche <i>Federica Tramontano, Elisa Ticci, Fernando Flores Tavares</i>	77

Stress post-traumatico e sintomi ossessivo compulsivi in donne vittime di violenza di genere <i>Andrea Pozza, Ilaria Bertolucci</i>	93
La violenza di genere nelle persone anziane <i>Marco Antonio Bellini</i>	111
La violenza in ambito sanitario ed accademico: uno sguardo di genere <i>Serenella Civitelli</i>	125
Pratiche intersezionali nella ricerca scientifica <i>Luisa De Vita, Alessandra Romano</i>	137

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la violenza domestica: recenti sviluppi o mancate occasioni?

Alessandra Viviani

1. Introduzione

La questione della violenza contro le donne ed in particolare della violenza domestica è da tempo oggetto di attenzione sul piano internazionale (De Vido 2020; Niemi, Peroni and Stoyanova 2021; Di Stasi 2020), come dimostrano le recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso A.E. contro Bulgaria del 23 maggio¹ e Gaidukevich c. Georgia del 15 settembre 2023². Tuttavia, vi è ancora un dibattito aperto in merito alla capacità degli organismi internazionali e del diritto internazionale dei diritti umani di rispondere in maniera adeguata a questo fenomeno globale e di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali alle persone coinvolte.

Con le parole dell'allora Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, possiamo definire la violenza contro le donne come «one of the most heinous, systematic and prevalent human rights abuses in the world» (UN 2007).

Ogni giorno le donne vengono sottoposte ad atti di violenza, fisica, psicologica, sessuale, a casa o sul luogo di lavoro, in tempo di pace o di guerra, sono private del cibo, dell'acqua, dell'assistenza medica, sono sottoposte ad aborti selettivi, delitti d'onore, matrimoni precoci e forme tradizionali di violenza qua-

¹ Corte europea dei diritti dell'uomo ricorso n° 53891/20, 23 maggio 2023.

² Corte europea dei diritti dell'uomo ricorso n° 38650/18, 15 settembre 2023.

Serenella Civitelli, University of Siena, Italy, serenella.civitelli@unisi.it

Alessandra Viviani, University of Siena, Italy, alessandra.viviani@unisi.it, 0000-0003-1849-5550

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Serenella Civitelli, Alessandra Viviani (edited by), *I molti volti della violenza di genere: discipline a confronto*, © 2023 Author(s), CC BY-SA, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0208-4, DOI 10.36253/979-12-215-0208-4

li le mutilazioni genitali. Tra questi atti di violenza alcuni sono indirizzati alle donne in quanto tali: i delitti d'onore, le mutilazioni genitali; altri colpiscono in maniera sproporzionata le donne rispetto agli uomini a causa della struttura patriarcale delle nostre società: la violenza domestica, la violenza sessuale in tutte le sue forme, il traffico di esseri umani, solo per citare gli esempi più eclatanti. Per questo motivo quando si parla di violenza contro le donne si parla di un fenomeno endemico, che non conosce confini geografici o barriere socio-economiche (Fitzpatrick 1994; Watts and Zimmerman 2002; Coomaraswamy e Kois 1999) e che colpisce le donne proprio per il ruolo che la società contemporanea ancora attribuisce loro.

Questi atti di violenza hanno effetti devastanti non solo sulla salute e sulle vite di donne e ragazze, ma anche su quelle della loro prole e della società in senso ampio, se si considerano i costi sociali ed economici della violenza contro le donne (De Vido 2020). Allo stesso tempo, gli atti di violenza contro le donne, nelle loro varie forme, contribuiscono direttamente a perpetrare l'asimmetria di potere presente nelle nostre società e che vede le donne, in maniera più o meno dichiarata, come subordinate agli uomini (Charlesworth and Chinkin 1994).

Nonostante la necessità di combattere la violenza contro le donne sia da qualche tempo all'attenzione della comunità internazionale, essa è ancora largamente percepita come una «questione da donne» e basta guardare a chi nel mondo porta avanti questa battaglia dal punto di vista culturale, dell'attivismo, della ricerca accademica per rendersene conto (Bunch 1990, 489; Anderson 2008).

È importante allora valutare se, nell'interpretazione delle norme internazionali in materia di violenza di genere e nella loro applicazione, gli organismi internazionali siano in grado di adottare una «lente di consapevolezza di genere» che contribuisca direttamente a quella trasformazione culturale necessaria per l'eliminazione delle asimmetrie di potere fra uomini e donne esistenti nelle nostre società.

2. Diritti umani e lo sguardo femminista

Dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani, la questione è appunto quella di cercare di leggere il fenomeno della violenza contro le donne senza frammentarlo nell'esperienza delle singole vittime e dei singoli atti di violenza, e, allo stesso tempo, senza omogenizzare una questione che ha comunque connotazioni e caratteristiche diverse nel tempo e nello spazio.

In quest'ottica conviene, a nostro avviso, partire dalla formula inserita nella Raccomandazione generale del Comitato delle NU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, in base alla quale «violence against women is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately»³.

È quindi necessario adottare un'ottica «femminile» o «di genere», nel senso che è necessario essere consapevoli del fatto che il sesso e il genere di una perso-

³ CEDAW 1992, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2011.

na influiscono sulle violazioni dei diritti umani che questa potrà subire e che fenomeni come il traffico degli esseri umani, lo sfruttamento della prostituzione, i matrimoni precoci e forzati, le violenze sessuali o domestiche colpiscono in maniera estremamente più generalizzata e ricorrente le donne rispetto agli uomini.

Tuttavia, l'identificazione delle donne come categoria di persone particolarmente vulnerabili rispetto a certe forme di violenza e discriminazione non sempre è accettata in dottrina, poiché pone le donne, comunque, nel ruolo di «vittime» e, in certo qual modo, in una posizione di inferiorità o oggetto di paternalistica protezione (Rosenblum 2011; Anderson 2008). Questo atteggiamento non farebbe che sottolineare l'asimmetria di potere che esiste tra uomini e donne e vedrebbe la funzione delle norme internazionali dei diritti umani in materia non come strumento per il raggiungimento della parità di genere, ma come strumento di protezione verso soggetti intrinsecamente più deboli. In alcuni trattati ciò risulta evidente, basti pensare ad esempio alle convenzioni di Ginevra sul diritto internazionale umanitario⁴ (Gardam 1997).

Allo stesso tempo, parte della dottrina sottolinea invece come sia necessario mantenere un *focus* specifico sulle donne, poiché è una realtà innegabile che esse siano maggiormente soggette a violazioni dei diritti umani e discriminazione e che avere come obiettivo quello di una lettura «neutra» delle norme internazionali, potrebbe, ancora una volta, portare a considerare sotto una luce impropria fenomeni come la violenza domestica, in cui le vittime maschili sono una sparuta minoranza. Trattare questo fenomeno senza tenere in sufficiente conto l'elemento di discriminazione contro le donne che esso esprime, non consente infatti di adottare politiche capaci di avere effetti concreti sulla realtà. Utilizzare il termine violenza di genere, senza specificare che all'interno di tale concetto la violenza contro le donne ha specifiche caratteristiche che definiscono la natura ed i contenuti degli obblighi positivi degli Stati in materia, non contribuisce in nessun modo alla trasformazione delle nostre società in comunità non discriminanti.

È bene allora sottolineare, come avviene in parte della dottrina (Sjöholm 2018), che il ruolo delle norme internazionali sui diritti umani non è tanto quello di rafforzare l'immagine di un certo gruppo sociale, quanto piuttosto di garantire il rispetto dei diritti di coloro che sono più soggetti alla loro violazione. Ignorare il fatto che le donne sono più vulnerabili, per non relegarle al ruolo di vittime, non necessariamente produrrebbe il risultato sperato di favorire l'*empowerment* femminile. Negare il ruolo che sesso e genere hanno nella violazione dei diritti umani in ossequio ad un'astratta parità, non contribuisce in alcun modo a garantire in maniera efficace ed effettiva i diritti delle donne ogni qualvolta questi vengano ad essere violati.

⁴ L'articolo 27(2) della IV Convenzione di Ginevra alla prima disposizione tratta specificamente lo stupro e prevede che «Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore».

In altri termini se può essere vero che sottolineare gli aspetti legati al genere delle violazioni dei diritti umani, potrebbe, in qualche misura, materializzare l'idea che esistano attributi sociali maschili e femminili, cioè che l'uomo sia per sua natura in una posizione di superiorità rispetto alla donna, la giustapposizione dei generi non può essere evitata se l'applicazione delle norme internazionali sui diritti umani deve condurre al rispetto dei diritti delle donne.

Ragionare in termini di genere può invece contribuire a portare in luce forme di discriminazione che non hanno tanto a che fare con le differenze biologiche, ma piuttosto con i ruoli stereotipati che le nostre società ancora attribuiscono alle donne.

La visione di genere, come strumento di interpretazione della realtà che ci circonda e delle violazioni dei diritti umani di cui sono vittima soprattutto le donne, solo in minima parte può rappresentare, a nostro avviso, il rischio di rafforzare la visione stereotipata delle donne come soggetto più debole che necessita protezione in un approccio paternalistico, mentre contribuisce in maniera evidente a far emergere la dimensione culturale del fenomeno delle gravi violazioni dei diritti umani di donne e ragazze e, come vedremo, rappresenta uno strumento indispensabile per definire i contenuti degli obblighi positivi degli Stati in materia.

È necessario quindi continuare a porci la c.d. *Woman Question*, a chiederci, cioè, se gli standard normativi e soprattutto quelli interpretativi che utilizzano gli organismi internazionali per la tutela dei diritti umani siano adeguati rispetto alla necessità di tutelare in maniera efficace ed effettiva i diritti lesi nei casi di violenza contro le donne e non siano invece portatori essi stessi di visioni stereotipate e discriminatorie (Bartlett 1990; UN 2001).

È importante continuare a chiederci se il diritto rispecchi gli stereotipi di genere che esistono nella società e se offra strumenti adeguati a combatterli⁵ (Sjöholm 2018).

Detto questo si ritiene qui di promuovere la visione che riconosce nel diritto internazionale dei diritti umani uno strumento dal grande potenziale, con la capacità di contribuire a scardinare la visione stereotipata del genere femminile come genere «secondo», proprio perché consente di ragionare su quelli che sono le contraddizioni delle nostre società secondo un vocabolario ed un metodo, quello dei diritti umani appunto, che è noto e condiviso (Charlesworth and Chinkin 2000).

Si deve tuttavia osservare come un simile approccio faccia ancora fatica a trovare uno spazio adeguato. Vari fattori contribuiscono in tal senso: la scarsa rappresentanza femminile ai tavoli dei negoziati internazionali, la scarsa presenza delle donne nei tribunali e negli organismi internazionali di monitoraggio, l'assenza di formazione specifica degli organismi giudiziari a livello nazionale. Tutto questo rende ancora molto difficile una reale affermazione del *gender mainstreaming* quando si affrontano i temi legati alla violenza contro le donne e alla discriminazione di genere.

⁵ Le teorie femministe in questo senso chiedono che si presti attenzione a quelle pratiche normative e interpretative che possono veicolare gli stereotipi e la discriminazione di genere, promuovendo una sempre maggiore consapevolezza di genere in ambito sia legislativo che giudiziario e accademico.

A questo proposito si possono fare alcuni esempi piuttosto significativi. In primo luogo, il fatto che i trattati che concernono il fenomeno della violenza contro le donne sono di recente adozione, basti pensare al Protocollo di Maputo⁶ ed alla Convenzione di Istanbul⁷, il che indubbiamente testimonia di una sottovalutazione del fenomeno da parte della comunità internazionale. In secondo luogo, si può osservare come violazioni gravi quali la violenza domestica, le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o i matrimoni forzati non siano previste espressamente in nessuno dei maggiori trattati internazionali sui diritti umani e siano state affrontate a livello internazionale solo ad opera della giurisprudenza di tribunali internazionali e organismi quasi giurisdizionali. Non solo, anche quando queste violazioni sono state oggetto di decisione da parte di tali organismi, solo in tempi molto recenti e solo in alcuni casi sono state ricondotte alla soglia di gravità prevista per il divieto di tortura (Ristik 2020). Basta ricordare che la prima pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che equipara la violenza domestica ad una violazione dell'art. 3 della Convenzione è del 2009⁸. In altre circostanze, invece, la stessa Corte non ha ritenuto di dover riconoscere l'applicabilità dell'art. 3, limitandosi al riferimento all'art. 8, come ad esempio nel caso delle visite ginecologiche forzate alle detenute⁹ (Viviani 2022). Questa impostazione, che riconduce le violenze alla sfera della vita privata e familiare (art. 8) anziché a quella della dignità personale (art. 3), di fatto rischia di sottostimare il peso degli stereotipi e della discriminazione di genere a livello strutturale della società, non individuandoli quali causa delle violenze che restano così semplici episodi nell'ambito della vita privata (Sjöholm 2018).

La stessa struttura delle norme internazionali sui diritti umani, che focalizzano l'attenzione sul rapporto fra individuo e Stato e tendono a non occuparsi delle violazioni commesse da privati, ha reso più difficile nel tempo l'emergere di obblighi degli Stati in quei casi, che sono la maggior parte nelle ipotesi di violenza contro le donne, in cui la violazione dei diritti avviene ad opera di soggetti privati. Solo l'affermarsi della teoria degli obblighi positivi (Pisillo Mazzeschi 2008; Stedman 2013), specie di prevenzione e repressione, ha consentito agli organismi internazionali di occuparsi di fenomeni quali la violenza domestica, le violenze sessuali o le nuove forme di schiavitù¹⁰.

⁶ *Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa*. Adopted by the 2nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union in Maputo, Mozambique 11th July 2003. Entry into Force 25th November 2005.

⁷ Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210), 11th May 2011. Entry into Force 1st August 2014.

⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo. Opuz c. Turchia, n° 33401/02, 09 giugno 2009.

⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Juhnke c. Turchia, n° 52515/99, 22 luglio 2003.

¹⁰ A partire dal primo caso, X e Y c. Paesi Bassi sentenza del 26 marzo 1985, (serie A n. 91) che riguardava la responsabilità dello Stato per lo stupro di una ragazza con disabilità mentale, nell'istituto dove viveva, la Corte ha appunto iniziato ad individuare gli obblighi positivi inerenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare.

Tuttavia, non necessariamente il riferimento agli obblighi positivi di per sé garantisce un approccio capace di includere la questione di genere nelle considerazioni da parte dell'autorità giudicante. In altre parole, il ricorso al concetto degli obblighi positivi rappresenta uno strumento con una grande potenzialità rispetto alla considerazione della dimensione di genere della violenza contro le donne, ma solo se utilizzato ponendo correttamente la *Woman Question* cui abbiamo accennato.

In questo senso possiamo ricordare come la Corte europea abbia spesso ribadito nei casi di violenza domestica la gravità di atteggiamenti passivi e compiacenti, di ritardi nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione o addirittura della mancata presa in considerazione della serietà della minaccia alla vita e all'integrità fisica delle vittime da parte delle autorità pubbliche. Si possono qui ricordare i casi Halime Kilic c. Turchia del 2016, Balsan c. Romania del 2017, Tkhelidze c. Georgia del 2021 e A e B c. Georgia del 2022¹¹. In tutte queste decisioni i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto l'esistenza di un preciso legame fra la diffusa passività delle forze dell'ordine e la violenza domestica, arrivando a definire tale generale atteggiamento di disinteresse come un «fallimento di sistema» dello Stato nella protezione dei diritti delle vittime. Ciò nonostante, restano forti perplessità circa la capacità della Corte di adottare in maniera costante e coerente un approccio che tenga conto del valore sistemico della discriminazione di genere e della necessità di adottare un metodo in cui la rilevanza della questione possa sempre emergere. L'inadeguatezza in quest'ottica di alcune decisioni della Corte si può rintracciare anche in alcune decisioni nei confronti del nostro paese. In questo senso si può partire dall'analisi della decisione nel caso Rumor c. Italia. A seguito di un caso di grave violenza domestica, la ricorrente aveva sostenuto che le autorità italiane non fossero riuscite a fornirle un sostegno adeguato ed a proteggerla da ulteriori violenze e danni psicologici. Infatti, nonostante la condanna del marito e i suoi successivi arresti domiciliari, la vittima lamentava di vivere in uno stato di costante paura dopo aver ricevuto lettere minatorie e altre intimidazioni. La Corte ha ritenuto, tuttavia, che né l'articolo 3 della Convenzione né l'articolo 14 fossero stati violati, poiché il quadro legislativo italiano si presentava come sufficientemente adeguato a garantire la punibilità dell'autore del reato e a prevenire il ripetersi di crimini simili. Per questi motivi la Corte riteneva di non dover esaminare neppure la questione della discriminazione di genere, di cui la ricorrente dichiarava essere stata vittima, data l'inerzia delle autorità nel prendere in considerazione i suoi timori. La Corte ha mantenuto questo approccio anche in casi successivi. Possiamo ricordare il caso Landi c. Italia, dove la Corte ha, infatti, osservato che non vi era nulla negli elementi della causa che suggerisse che i pubblici ministeri incaricati del caso avessero agito in modo discriminatorio o con intento discrimi-

¹¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Halime Kilic c. Turchia, n° 63034/11, 28 giugno 2016; Balsan c. Romania, n° 49645/09, 23 maggio 2017; Tkhelidze c. Georgia, 33056/17, 8 luglio 2021 e A e B c. Georgia, sentenza del 10 febbraio 2022.

minatorio nei confronti della ricorrente. In maniera analoga, nel caso *M.S. c. Italia* la Corte afferma all'unanimità che i ritardi della giustizia penale italiana non possono di per sé essere considerati prova di un atteggiamento discriminatorio da parte della autorità nazionali e che, non potendosi parlare di un «fallimento di sistema» che solo giustifica la presenza di una violazione dell'art. 14 sul divieto di discriminazione nei casi di inadeguata protezione fornita alle vittime di violenza domestica¹² (Viviani 2022).

Quello che non appare del tutto convincente in queste decisioni è che la Corte pare non prendere in considerazione il ruolo che gli stereotipi di genere giocano nei tribunali.

Sembra quasi che la Corte implichi che per aversi discriminazione nei casi di violenza di genere le autorità nazionali debbano essere, da un lato, del tutto inadeguate e passive, o, dall'altro, «motivate» a discriminare, debbano cioè aver manifestato i propri pregiudizi e stereotipi in maniera esplicita. In realtà, la presenza di pregiudizi e stereotipi è spesso così «normalizzata» che chi adotta simili comportamenti non ha nessuna specifica volontà in tal senso e ancor meno consapevolezza di agire in maniera discriminante.

3. A.E. c. Bulgaria e Gaidukevich c. Georgia

Come sopra sottolineato, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ormai accumulato una consistente giurisprudenza in materia di abusi domestici. È ormai assodato che la mancata risposta delle autorità statali a questo problema può costituire una violazione degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le decisioni che qui si commentano A.E. contro Bulgaria e Gaidukevich contro Georgia ne sono una conferma.

Nel primo caso, la ricorrente, A.E., all'età di 15 anni, era andata a vivere con un uomo di 23 anni, indicato nella sentenza come D.M. La ricorrente sosteneva che D.M. le usava violenza regolarmente. Dopo una di queste aggressioni A.E. si era recata in ospedale dove le erano state riscontrate lesioni, tra cui estese ecchimosi, causate da colpi inferti con oggetti duri. La madre della ricorrente aveva contattato i servizi sociali, che a loro volta avevano contattato l'ufficio del pubblico ministero. Il pubblico ministero aveva dato avvio alle indagini e la polizia aveva di conseguenza interrogato sia la ricorrente e la madre. Tuttavia, nonostante le risultanze delle indagini preliminari, il pubblico ministero decideva di non aprire un procedimento penale ritenendo che fosse stato commesso solo un reato perseguibile a querela di parte, ossia quello di lesioni personali lievi.

Proprio l'inazione da parte della magistratura spingeva la ricorrente a rivolgersi alla Corte europea lamentando, sulla base degli articoli 3 e 14 della CEDU, che lo Stato aveva ommesso di proteggerla dagli abusi domestici e di indagare sufficientemente sulle sue denunce al riguardo, e che era stata discriminata in base all'età e al sesso.

¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Landi c. Italia*, n° 10929/19, 7 aprile 2022; Corte europea dei diritti dell'uomo, *M.S. c. Italia*, 32715/19, 7 luglio 2022.

In relazione alla presunta violazione dell'articolo 3, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che il trattamento subito dalla ricorrente raggiungesse la soglia di gravità necessaria per applicare questa disposizione. La Corte ha osservato che la ricorrente aveva 15 anni all'epoca dei fatti, ed era quindi in uno stato di particolare vulnerabilità emotiva e fisica e dipendente dal suo presunto aggressore. Secondo la Corte è quindi probabile immaginare che la vittima abbia subito gravi intimidazioni e violenze psicologiche in aggiunta alle lesioni che sono state registrate in ospedale. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che lo Stato non avesse messo in atto un sistema efficace per reprimere tutte le forme di abuso domestico e per fornire adeguate garanzie alle vittime e che vi fossero quindi gli estremi per una violazione dell'art. 3 della Convenzione.

In relazione alla presunta violazione dell'articolo 14, in materia di discriminazione, la ricorrente aveva presentato dati e statistiche dai quali si evince che le donne sono le vittime principali della violenza, compresa quella domestica, in Bulgaria e che si tratta quindi di pratiche che impediscono in maniera discriminatoria il godimento del diritto a non essere vittima di tortura e trattamenti inumani e degradanti. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato (al paragrafo 119) che, la ricorrente ha presentato materiale statistico sufficiente dimostrando *prima facie* che, come donna vittima di violenza domestica in Bulgaria, si trovava in una posizione di discriminazione che richiedeva un intervento da parte delle autorità al fine di correggere lo svantaggio associato al suo sesso in tale contesto.

La Corte ha proseguito affermando (par. 119) che

una volta stabilito che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato, spetta al Governo dimostrare che tipo di misure correttive le autorità nazionali hanno messo in atto per affrontare tale svantaggio e garantire che le donne possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà su un piano di parità con gli uomini.

A parte le affermazioni generali, lo Stato non aveva dimostrato quali politiche specifiche fossero state perseguite allo scopo di proteggere le vittime di abusi domestici e punire i colpevoli. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, le disposizioni di legge pertinenti non erano in grado di rispondere in modo sufficiente agli abusi domestici di cui la maggior parte delle vittime in Bulgaria sono donne. La Corte ha ritenuto che le autorità non avessero smentito la tesi del ricorrente di una generale passività istituzionale in materia di abusi domestici, e ha affermato (par. 122) che «per un lungo periodo di tempo le donne hanno continuato a soffrire in modo sproporzionato di violenza domestica e le autorità non hanno dimostrato di essersi impegnate adeguatamente per affrontare il problema». La Corte europea dei diritti dell'uomo ha quindi ritenuto che vi fosse stata anche una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3.

La decisione della Corte appare condivisibile specie nella parte in cui conferma quanto già sostenuto in altre decisioni in materia, ovvero che laddove la normativa nazionale richieda la presenza di atti di violenza «ripetuti», affinché si possa le autorità possano intervenire d'ufficio [non] si conciliava con il dovere

dello Stato di rispondere immediatamente alle accuse di violenza domestica e di mostrare particolare diligenza in tale contesto e non tiene adeguatamente conto del fatto che cicli consecutivi di violenza domestica, spesso con un aumento della frequenza, dell'intensità e della pericolosità nel tempo sono un modello di comportamento frequente e ricorrente.

Tuttavia, come sopra ricordato, non sempre la Corte appare disposta a riconoscere la portata discriminatoria dei casi di violenza contro le donne. Ad esempio, nel caso *Y* e altri contro Bulgaria¹³, la Corte, pur avendo riscontrato una violazione dell'articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) dato che le autorità statali non avevano risposto prontamente alle denunce e non avevano effettuato una valutazione adeguata del rischio in considerazione del contesto di abusi domestici, non ha ritenuto di poter ravvisare una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2, in quanto non erano state presentate prove che indicassero che le autorità bulgare abbiano cercato di dissuadere le donne dal denunciare tali abusi, o che i tribunali abbiano sistematicamente ritardato l'emissione di ordini di protezione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha notato in *Y* e altri contro Bulgaria che le autorità statali non raccoglievano statistiche esaustive sul modo in cui i casi di abuso domestico venivano trattati dalle autorità preposte all'applicazione della legge, e considerava questa «una grave omissione» (par. 125). Tuttavia, i ricorrenti non avevano fornito prove sufficienti per corroborare la loro affermazione secondo cui le autorità statali erano rimaste generalmente compiacenti nei casi di abuso domestico; e non si poteva affermare che la legge in Bulgaria mancasse del tutto di affrontare tali abusi o che ponesse indebiti ostacoli alle donne che desideravano denunciarli.

Al contrario, una violazione dell'articolo 14 è stata riscontrata in *A.E.* contro Bulgaria, poiché, ad avviso dei giudici di Strasburgo non si poteva più ritenere che l'assenza di statistiche ufficiali complete da parte delle autorità fosse una semplice omissione, «dato il livello del problema in Bulgaria e il relativo obbligo delle autorità di prestare particolare attenzione agli effetti della violenza domestica sulle donne e di agire di conseguenza» (paragrafo 120).

Sembra dunque che la Corte europea abbia un approccio a più fasi: in prima battuta si richiede la presenza di dati sulle proporzioni della violenza domestica all'interno del singolo Stato, al fine di dimostrare l'eventuale violazione dell'art. 14. Successivamente, in presenza di una perdurante mancanza di dati ufficiali sulla applicazione delle normative nazionali in materia di violenza domestica, si riconosce l'esistenza di una discriminazione, nel senso di una sottovalutazione del fenomeno della violenza di genere da parte delle autorità nazionali.

Il tema della sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica e della necessaria diligenza dello Stato nell'adempiere ai propri obblighi positivi, sia sostanziali che procedurali, è presente nel caso *Gaidukevich c. Georgia*.

In questo caso si trattava di una grave violazione degli obblighi dello Stato in materia poiché le autorità nazionali non solo non erano intervenute con strumenti di prevenzione e protezione di fronte a ripetuti episodi di violenza domestica che

¹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y and Others C. Bulgaria*, n° 9077/18, 22 marzo 2022.

avevano causato la morte della vittima, ma erano addirittura restate del tutto inerti nel compimento delle indagini, fino a derubricare l'episodio della morte come suicidio ed a condannare il partner ad un anno di reclusione per maltrattamenti. La causa civile intentata dalla madre della vittima aveva sì portato ad un risarcimento nei confronti delle autorità nazionali, ma non era stato possibile attribuire una responsabilità penale a quei pubblici ufficiali che si erano comportati con assoluta negligenza.

La Corte, nel riconoscere la responsabilità della Georgia per violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 14 (divieto di discriminazione) delle Convenzione europea, osserva come, di fronte alle denunce di violenza domestica, sia necessaria, da parte delle autorità nazionali, una «particolare diligenza» (par. 66) nel condurre le indagini, che tenga conto anche del fatto che in questo fenomeno gli episodi di maltrattamento sono collegati e sono spesso oggetto di *escalation*. Le autorità nazionali devono, cioè, essere sempre in grado di cogliere la reale natura del fenomeno della violenza domestica come fondato sulla discriminazione di genere¹⁴. La Corte ricorda inoltre la necessità per le autorità nazionali di prendere in debita considerazione le dinamiche di sviluppo della violenza domestica nel definire i rischi cui è sottoposta la vittima, anche dopo l'adozione di misure restrittive nei confronti del partner (par. 72)¹⁵.

La Corte è particolarmente dura nel suo giudizio sull'operato delle autorità nazionali, riconoscendo nel loro comportamento la chiara presenza di un approccio discriminatorio nei confronti delle vittime di violenza domestica. La Corte osserva, infatti, che

the deficient response of the law enforcement authorities in the present case appears to be particularly alarming when assessed within the relevant domestic context of documented and repeated failure by the Georgian authorities to prevent and stop violence against women, including domestic violence (par. 74)¹⁶.

4. Considerazioni conclusive

L'analisi delle decisioni della Corte europea in materia di violenza contro le donne, ed in particolare di violenza domestica, testimonia del percorso che questo, come altri organismi internazionali sta facendo in materia.

¹⁴ Al paragrafo 66 della sentenza si legge che «the Court notes that whenever there is a suspicion that an incident or death might be gender-motivated, it is particularly important that the investigation be pursued with vigour».

¹⁵ Rispetto all'operato delle autorità nazionali la Corte osserva: «they appear to have been concerned solely with the question of the seriousness of isolated incidents, overlooking the particular context of domestic violence and its dynamics» (par. 72).

¹⁶ La Corte ha riconosciuto la violazione degli obblighi di investigazione anche nel caso Ivashkiv contro Ucraina, n° 59670/14 sentenza del 22 settembre 2022; L.A. et al. contro Russia, n° 27368/19, sentenza del 4 ottobre 2022; MM e ZM contro Ucraina, n° 4669/20 sentenza del 3 novembre 2022. In tutti questi casi si tratta di ordinamenti giuridici nazionali che la Corte ritiene del tutto carenti sia in termini di presenza di misure legislative adeguate alla persecuzione dei casi di violenza domestica che rispetto all'atteggiamento adottato dalle autorità giudiziarie e di polizia.

Da questa prassi emerge con chiarezza come la totale assenza o l'inadeguatezza del quadro di riferimento normativo nazionale in materia di violenza domestica e sessuale siano ormai considerate come una violazione degli obblighi positivi dello Stato per quanto attiene agli articoli 3 e 8 della Convenzione europea. In questo senso, ad esempio, il fatto che queste forme di violenza possano essere perseguite solo a querela di parte non viene più ritenuto compatibile con gli standard europei di tutela dei diritti umani. La Corte si è anche pronunciata ripetutamente e duramente verso le autorità nazionali di polizia che sottostimano in maniera sistematica le denunce presentate dalle vittime di violenza domestica o sessuale o che portano avanti indagini in maniera negligente. A questo proposito si deve sottolineare che la Corte fa riferimento ad una «particolare diligenza» che sarebbe necessaria nelle indagini sui casi di violenza domestica, senza tuttavia qualificare con precisione questo concetto e la sua relazione con la teoria degli obblighi positivi di diligenza (Pisillo Mazzeschi 1992; ILA 2016; Stoyanova 2020), il che può rendere più difficile per i giudici interni valutare gli standard di comportamento richiesti. Tuttavia, queste prese di posizione a nostro avviso non corrispondono ancora ad una maggiore consapevolezza di genere da parte dei giudici di Strasburgo. Non sempre, infatti, la Corte si è mostrata pronta ad individuare un atteggiamento discriminatorio e stereotipato nel comportamento delle autorità nazionali. Lo sguardo di genere richiede che l'interprete, l'organo giurisdizionale, sia sempre in grado di riconoscere negli stereotipi presenti nella società le cause della violenza di genere, anche quando l'atteggiamento delle autorità pubbliche non sia caratterizzato da una grave negligenza o il sistema normativo interno non presenti carenze evidenti.

In questa fase dello sviluppo delle norme internazionali in materia di lotta alla violenza contro le donne è necessario che gli organismi internazionali di monitoraggio compiano un ulteriore passo in avanti mostrando come la mancata tutela dei diritti delle donne, specie nei casi di violenza domestica e di violenza sessuale, non può che derivare dalla presenza di atteggiamenti più o meno consapevoli e più o meno intenzionali da parte delle autorità nazionali.

Non dobbiamo quindi ritenere che sia la struttura delle norme internazionali sui diritti umani ad essere inadeguata per rispondere alle esigenze della lotta alla violenza di genere ed in particolare alla violenza domestica contro le donne, quanto piuttosto ammettere che non sempre gli organi di monitoraggio riescono a riconoscere i pregiudizi e gli stereotipi che sono pervasivi nelle nostre società, e che sono presenti anche quando i sistemi giuridici sono apparentemente adeguati.

In dottrina si è spesso sottolineato come l'atteggiamento della Corte europea mostri scarsa coerenza, ad esempio nel rifiuto di riconoscere che la violenza sessuale è sempre violazione dell'art. 3 quale trattamento inumano e degradante, o nel rifiuto, in molte occasioni, di pronunciarsi anche sulla presenza di una violazione del divieto di discriminazione *ex art.* 14 (Sjöholm 2018).

In un certo senso la Corte pare spesso adottare un approccio che parte dal presupposto che uomini e donne sono uguali rispetto alla loro possibilità di godere dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione europea, relegando così

ad un ruolo residuale la discriminazione di genere che ha carattere sistemico e sistematico. La mancanza di una piena consapevolezza di genere, di come funzionino, cioè, i rapporti di forza all'interno delle nostre società e di quanto le esistenti asimmetrie di potere siano pervasive e capaci di insinuarsi anche nell'interpretazione del diritto, rappresenta un grave rischio per la possibilità delle vittime di vedere garantiti in maniera piena ed effettiva i diritti loro attribuiti dalla Convenzione. In questo senso ci sembra di poter affermare che i passi in avanti certamente compiuti negli ultimi quindici anni da parte della giurisprudenza della Corte europea, pur se certamente apprezzabili, non possono considerarsi come esaustivi e che molto resta ancora da fare perché ogni caso di violenza che arriva di fronte ai giudici di Strasburgo venga letto per quello che è: un esempio di come i sistemi normativi nazionali continuino a discriminare le donne.

Riferimenti bibliografici

- Anderson, Kristine. 2008. "Violence against Women: State Responsibilities in International Human Rights Law to Address Harmful 'Masculinities.'" *Netherlands Quarterly of Human Rights* 26, 2: 173-97. <https://doi.org/10.1177/016934410802600202>
- Assemblea federale svizzera. 1949. *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra* <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it> (11/2023).
- Bartlett, Katharine T. 1990. "Feminist Legal Methods." *Harvard Law Review*, 103 <https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/148/> (11/2023).
- Bunch, Charlotte. 1990. "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights." *Human Rights Quarterly* 12, 4: 486-98 <<https://www.jstor.org/stable/762496>> (11/2023).
- CEDAW (UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women). 1992. *CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women* <<https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html>> (11/2023).
- Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin. 2000. *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*. Manchester: Manchester University Press <<https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526163585/>> (05/2024).
- Coomaraswamy, R. and Kois, L. M., 1999. "Violence against women." In: K.D. Asken and D.M. Koenig, eds. 1999. *Women and international human rights law*: vol. 1. New York: Transnational Publishers, Inc.
- Consiglio d'Europa. 2011. *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* <<https://rm.coe.int/1680462537>> (11/2023).
- Cook, Rebecca. 1994. *Human Rights of Women: National and International Perspectives*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press <https://books.google.it/books/about/Human_Rights_of_Women.html?id=62VLTiwTGg0C&redir_esc=y> (05/2024).
- Dawn Askin, Kelly. 1999. *Women and International Human Rights Law: Volume 1*. Ardsley: Transnational Publishers <https://books.google.co.zm/books/about/Women_and_International_Human_Rights_Law.html?id=6GusjgEACAAJ&utm_source=gb-gplus-shareWomen> (05/2024).
- De Vido, Sarah. 2020. *Violence against Women's Health in International Law*. Manchester: Manchester University Press <<https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526124975/>> (05/2024).

- Di Stasi, Angela. 2020. *Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*. Milano: CEDAM.
- Fitzpatrick, Joan. 1994. "Chapter 23. The Use of International Human Rights Norms to Combat Violence Against Women". *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, edited by Rebecca J. Cook, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 532-572. <https://doi.org/10.9783/9780812201666.532>
- Gardam, Judith. 1997. "Women and the Law of Armed Conflict: Why the Silence?" *Cambridge University Press* (6 January 2017): 55-80 <<https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/women-and-the-law-of-armed-conflict-why-the-silence/DEB775AB7D00D6246DEAD-2BEBB828374>> (11/2023).
- ILA (International Law Association). 2016. "ILA Study Group on Due Diligence in International Law. Second Report." <https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/draft-study-group-reportjohannesburg-2016> (05/2025).
- Niemi, Johanna, Peroni Lourdes, and Vladislava Stoyanova. 2020. *International law and violence against women: Europe and the Istanbul Convention*. <https://doi.org/10.4324/9780429289736>
- Pisillo Mazzeschi, Riccardo. 1992. "The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States", *German of yearbook of International Law*, 35, 9-51.
- Pisillo Mazzeschi, Riccardo. 2008. "Responsabilité de l'État pour violation des obligations positives relatives aux droits de l'homme." *Hague Academy of International Law* 333 <http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pp1rdc_A9789004172845_02> (11/2023).
- Ristik, Jelena. 2020. "Protection from gender-based violence before the European Court of Human Rights." *Journal of Liberty and International Affairs* 6, 2: 71-88. <https://doi.org/10.47305/JLIA2020071r>
- Rosenblum, Darren. 2011. "Unsex Cedaw, or What's Wrong with Women's Rights." *Columbia Journal of Gender and Law* 20 <<https://ssrn.com/abstract=1545302>> (11/2023).
- Sjöholm, Maria. 2018. *Gender-sensitive norm interpretation by regional human rights law systems*. Leiden: Brill-Nijoff, <<https://lawcat.berkeley.edu/record/95065>>.
- Stedman, Brooke. 2013. "The Leap from Theory to Practice: Snapshot of Women's Rights Through Legal Lens." *Utrecht Journal of International and European Law* 29: 4-28 <<https://utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.v29i77.46>> (05/2024).
- Stoyanova, Vladislava. 2020. "Due Diligence versus Positive Obligations: Critical Reflections on the Council of Europe Convention on Violence against Women". In J. Niemi, L. Peroni, & V. Stoyanova (Eds.), *International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention* Routledge. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3384607>
- Stubbs, Julie. 1994. *Women, Male Violence and the Law/ edited by Julie Edith*. Sidney: Federation Press <<https://nla.gov.au/nla.cat-vn491871>> (05/2024).
- UN (United Nations), Office of the Special Advisor on Gender Issues. 2001. "Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Equality." <<https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/gmstrategyhivaid.pdf>> (11/2023).
- UN (United Nations). 2007. "UN must take lead in eradicating violence against women, Ban Ki-moon says." <<https://news.un.org/en/story/2007/03/211472>> (11/2023).
- Viviani, Alessandra. 2022. "Europa, diritti e questione di genere: il ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo." *Storia e Problemi contemporanei* 25: 13-37 <https://doi.org/10.3280/SPC2022-089002>

Watts, Charlotte, and Cathy Zimmerman. 2002. "Violence Against Women: Global Scope and Magnitude." *The Lancet* 359, 9313: 1232-37. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08221-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08221-1)

Sentenze

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso X e Y c. Paesi Bassi, n° 91, 26/03/1985.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso Juhnke c. Turchia, n° 52515/99, 22/07/2003.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso Opuz c. Turchia, n° 33401/02, 09/06/2009.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso Halime Kilic c. Turchia, n° 63034/11, 28/06/2016.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso Balsan c. Romania, n° 49645/09, 23/05/2017.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso Tkhelidze c. Georgia, n° 33056/17, 08/07/2021.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso A e B c. Georgia, n° 73975/16, 10/02/2022.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) caso Landi c. Italia, n° 10929/19, 07/04/2022.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso M.S. c. Italia, n° 32715/19, 07/07/2022.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) caso Ivashkiv contro Ucraina, n° 59670/14, 22/09/2022.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso L.A. et al. Contro Russia, n° 27368/19, 04/10/2022.

Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), caso MM e ZM contro Ucraina, n° 4669/20, 03/11/2022.

ECHR (European Court of Human Rights) caso Kurt contro Austria, n° 62903/15, 15/06/2021.